

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 16/CDN** **(2010/2011)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente, dall'Avv. Augusto De Luca, dal Dr. Giorgio Putti, Componenti; dal Dr. Carlo Purificato, Componente aggiunto; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante A.I.A.; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 22 settembre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(19) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO MAZZEI (Presidente della Società US Castrovillari Calcio) E DELLA SOCIETÀ US CASTROVILLARI CALCIO (nota N°. 9126/1592pf09-10/AM/ma del 21.6.2010).**

**(20) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO MAZZEI (Presidente della Società US Castrovillari Calcio) E DELLA SOCIETÀ US CASTROVILLARI CALCIO (nota N°. 9124/1591pf09-10/AM/ma del 21.6.2010).**

La Commissione visti gli atti di deferimento indicati in epigrafe, previa riunione dei relativi procedimenti per connessione soggettiva, osserva quanto segue:

### **Il deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, Domenico Mazzei, all'epoca dei fatti Presidente della Società US Castrovillari Calcio e la Società US Castrovillari Calcio per rispondere, il primo della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. per non aver provveduto, entro i termini di rito stabiliti, al pagamento delle somme accertate dalle delibere C.A.E. di cui al C.U. N°. 46 del 22/9/2008, nei confronti dei calciatori Nave Nicola e Nave Salvatore; la Società US Castrovillari Calcio ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al proprio Presidente.

Ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi 12 (dodici) in danno del Sig. Mazzei e della penalizzazione di punti 2 (due) in danno della US Castrovillari Calcio. Nessuno è comparso per le parti deferite.

La Commissione, esaminati gli atti, udita la relazione del rappresentante della Procura Federale, rileva che tutte le contestazioni mosse in danno delle parti deferite devono essere condivise in toto da codesta Commissione, in quanto fondate sotto ogni aspetto e provate per tabulas; ne consegue la dichiarazione di responsabilità per la US Castrovillari per le violazioni commesse dal suo Presidente.

### **Il dispositivo**

Accoglie il deferimento ed irroga la sanzione di mesi 12 (dodici) al Sig. Domenico Mazzei e la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica nella corrente stagione sportiva alla US Castrovillari.

**(22) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO PISANELLO (Presidente della Società ASD MF Siracusa) E DELLA SOCIETÀ ASD MF SIRACUSA (nota N°. 9121/1437pf09-10/AM/ma del 21.6.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento indicato in epigrafe, preso atto che la convocazione dei soggetti deferiti per la riunione odierna non si è potuta perfezionare, risultando i medesimi trasferiti rispetto all'indirizzo risultante dalla notificazione degli atti, e pertanto non essendosi instaurato correttamente il necessario contraddittorio, dispone trasmettersi gli atti alla Procura federale per l'individuazione dei relativi corretti indirizzi e i provvedimenti conseguenti del caso in esame.

**(17) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO RENDINA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Igea Virtus Barcellona Srl) E DELLA SOCIETÀ FC IGEA VIRTUS BARCELLONA Srl (nota N°. 200/1541pf09-10/SP/blp del 7.7.2010).**

**(18) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO RENDINA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Igea Virtus Barcellona Srl) E DELLA SOCIETÀ FC IGEA VIRTUS BARCELLONA Srl (nota N°. 201/1552pf09-10/SP/blp del 7.7.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti di deferimento indicati in epigrafe, preso atto che la convocazione dei soggetti deferiti per la riunione odierna non si è potuta perfezionare per entrambi i procedimenti, risultando i medesimi trasferiti rispetto all'indirizzo risultante dalla notificazione degli atti, e pertanto non essendosi instaurato correttamente il necessario contraddittorio, dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per l'individuazione dei relativi corretti indirizzi e i provvedimenti conseguenti del caso in esame.

**(15) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CUOZZO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Scafatese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ SS SCAFATESE Srl (nota N°. 222/1534pf09-10/SP/blp del 7.7.2010).**

**(16) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CUOZZO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Scafatese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ SS SCAFATESE Srl (nota N°. 225/1544pf09-10/SP/blp del 7.7.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti di deferimento indicati in epigrafe, preso atto che la convocazione dei soggetti deferiti per la riunione odierna non si è potuta perfezionare per entrambi i procedimenti, risultando i medesimi trasferiti rispetto all'indirizzo risultante dalla notificazione degli atti, e pertanto non essendosi instaurato correttamente il necessario contraddittorio, dispone trasmettersi gli atti alla Procura federale per l'individuazione dei relativi corretti indirizzi e i provvedimenti conseguenti del caso in esame.

**(28) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCO CESARE RUSCONI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Olbia Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ OLBIA CALCIO Srl (nota N°. 246/1537pf09-10/SP/blp del 8.7.2010).**

**(27) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCO CESARE RUSCONI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Olbia Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ OLBIA CALCIO Srl (nota N°. 248/1548pf09-10/SP/blp del 8.7.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti di deferimento indicati in epigrafe, letti gli atti, previa riunione dei procedimenti per connessione soggettiva; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione cumulativa dell'inibizione di mesi 3 (tre) in danno del Sig. Rusconi e dell'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) per la Olbia Calcio Srl, osserva quanto segue:

#### **Il deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti indicati in epigrafe per rispondere, rispettivamente:

- il primo della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. A), paragrafo VI delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali, e la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpaf, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009, nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

Le circostanze addebitate al Rappresentante legale, Sig. Rusconi, risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente che non sono stati documentati, nei termini normativamente fissati, gli adempimenti per cui è contestazione.

Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società Olbia Calcio Srl.

In merito alla sanzione, questa Commissione, visti gli articoli normativi richiamati, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.

#### **Il dispositivo**

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) al Sig. Franco Cesare Rusconi e quella dell'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) alla Società Olbia Calcio Srl.

**(34) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO BIANCUCCI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società VF Colligiana Srl), DI GIORGIO BRESCIANI (Direttore Generale e Legale rappresentante della Società VF Colligiana) E DELLA SOCIETÀ VF COLLIGIANA srl (nota N°. 284/1542pf09-10/SP/blp del 9.7.2010).**

**(31) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO BIANCUCCI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società VF Colligiana Srl), DI GIORGIO BRESCIANI (Direttore Generale e Legale rappresentante della Società VF Colligiana) E DELLA SOCIETÀ VF COLLIGIANA Srl (nota N° 282/1553pf09-10/SP/blp del 9.7.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti di deferimento indicati in epigrafe, letti gli atti, previa riunione dei procedimenti per connessione soggettiva;

**Il deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti indicati in epigrafe per rispondere, rispettivamente:

- i primi due, della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. A), paragrafi V e VI delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti a tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali, e la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009, nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Fabio Biancucci e la Società VF Colligiana Srl, tramite il proprio legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i suddetti deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto degli articoli 23 e 24, C.G.S. [“pena base per il Sig. Fabio Biancucci, sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 2 (due) di inibizione; pena base per la Società VF Colligiana Srl, sanzione dell' ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 10.000,00 (Euro diecimila/00)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*visto l'art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre,*

su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;  
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) al Sig. Fabio Biancucci e dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) alla Società VF Colligiana Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

Il procedimento prosegue per il Sig. Giorgio Bresciani.

La Procura federale, quanto alla posizione del Sig. Giorgio Bresciani, alla luce della documentazione depositata con le memorie difensive, chiede il proscioglimento dello stesso. La difesa del Sig. Bresciani si riporta alle memorie già versate in atti.

La Commissione Disciplinare Nazionale ritiene di dover accogliere le tesi difensive in quanto il Bresciani risulta già essere stato prosciolto da questa Commissione per analoga contestazione (vedi C.U. N°. 20/CND del 23/9/2009) avendo egli “*esclusivamente poteri di gestione sportiva della Società*”. Ciò pertanto esclude automaticamente il rapporto di immedesimazione organica tra il Bresciani e la VF Colligiana Srl.

### **Il dispositivo**

Proscioglie il Sig. Giorgio Bresciani dagli addebiti ascritti.

### **(36) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CORRADO GIUSEPPE SANNA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Polisportiva Alghero Srl) E DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA ALGHERO Srl (nota N°. 287/1558pf09-10/SP/blp del 9.7.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi 2 (due) in danno del Sig. Sanna e dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la Polisportiva Alghero Srl, osserva quanto segue:

### **Il deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti indicati in epigrafe per rispondere, rispettivamente:

- il primo della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. A), paragrafo VI delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 stabiliti dalle disposizioni federali;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

Le circostanze addebitate al Rappresentante legale, Sig. Sanna, risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente che non è stato documentato, nei termini normativamente fissati, il pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e

dicembre 2009. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società Polisportiva Alghero Srl.

In merito alla sanzione, questa Commissione, visti gli articoli normativi richiamati, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.

#### **Il dispositivo**

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) al Sig. Corrado Giuseppe Sanna e quella dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) alla Società Polisportiva Alghero Srl.

#### **(36) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCO BONANNO (Presidente C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Itala San Marco Srl) E DELLA SOCIETÀ US ITALA SAN MARCO Srl (nota N°. 278/1551pf09-10/SP/blp del 9.7.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi 2 (due) in danno del Sig. Bonanno e dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la US Itala San Marco Srl, osserva quanto segue:

#### **Il deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti indicati in epigrafe per rispondere, rispettivamente:

- il primo della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. A), paragrafo VI delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 stabiliti dalle disposizioni federali;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

Le circostanze addebitate al Rappresentante legale, Sig. Bonanno, risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente che non è stato documentato, nei termini normativamente fissati, il pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società US Itala San Marco Srl.

In merito alla sanzione, questa Commissione, visti gli articoli normativi richiamati, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.

#### **Il dispositivo**

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) al Sig. Franco Bonanno e quella dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) alla Società US Itala San marco Srl.

#### **(32) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO ROSSETTI (Consigliere e Legale rappresentante della Società AS Calcio Figline Srl)**

**E DELLA SOCIETÀ AS CALCIO FIGLINE Srl (nota N°. 275/1565pf09-10/SP/blp del 8.7.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti;

**Il deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti indicati in epigrafe per rispondere, rispettivamente:

- il primo della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. A), paragrafo VI delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 stabiliti dalle disposizioni federali;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Claudio Rossetti e la Società AS Calcio Figline Srl, tramite il proprio legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i suddetti deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto degli articoli 23 e 24, C.G.S. [“pena base per il Sig. Claudio Rossetti, sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 30 (trenta) di inibizione; pena base per la Società AS Calcio Figline Srl, sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS ad € 5.000,00 (Euro cinquemila/00)”];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*visto l'art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.*

P.Q.M.

*La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta) al Sig. Claudio Rossetti e dell'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) alla Società AS Calcio Figline Srl.  
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”*

**(45) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO VERDONE (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Cassino Srl) E DELLA SOCIETÀ SS CASSINO Srl (nota N°. 548/1556pf09-10/SP/blp del 21.7.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti;

**Il deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti indicati in epigrafe per rispondere, rispettivamente:

- il primo della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. A), paragrafo VI delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 stabiliti dalle disposizioni federali;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Domenico Verdone e la Società SS Cassino, tramite il proprio legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i suddetti deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto degli articoli 23 e 24, C.G.S. [“pena base per il Sig. Domenico Verdone, sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 30 (trenta) di inibizione; pena base per la Società SS Cassino Srl, sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS ad € 5.000,00 (Euro cinquemila/00)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre,



su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;  
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta) al Sig. Domenico Verdone e dell'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) alla Società SS Cassino Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

**(43) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO CRISCI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Pro Vasto Srl) E DELLA SOCIETÀ FC PRO VASTO Srl (nota N°. 550/1547pf09-10/SP/blp del 21.7.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi 2 (due) in danno del Sig. Crisci e dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la Pro Vasto Srl, osserva quanto segue:

**Il deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti indicati in epigrafe per rispondere, rispettivamente:

- il primo della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. A), paragrafo VI delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 stabiliti dalle disposizioni federali;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

Le circostanze addebitate al Rappresentante legale, Sig. Crisci, risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente che non è stato documentato, nei termini normativamente fissati, il pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società FC Pro Vasto Srl.

In merito alla sanzione, questa Commissione, visti gli articoli normativi richiamati, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.

**Il dispositivo**

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) al Sig. Domenico Crisci e quella dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) alla Società FC Pro Vasto Srl.

**(49) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO PAOLO DI MARTINO (Presidente C.d.A. e Legale rappresentante della Società US**

**Pescina Valle del Giovenco Srl) E DELLA SOCIETÀ PESCINA VALLE DEL GIOVENCO Srl (nota N°. 535/1561pf09-10/SP/blp del 21.7.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi (due) in danno del Sig. Di Martino e dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la Pescina Valle del Giovenco Srl, osserva quanto segue:

**Il deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti indicati in epigrafe per rispondere, rispettivamente:

- il primo della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. A), paragrafo VI delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 stabiliti dalle disposizioni federali;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

Le circostanze addebitate al Rappresentante legale, Sig. Di Martino, risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente che non è stato documentato, nei termini normativamente fissati, il pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società Pescina Valle del Giovenco Srl.

In merito alla sanzione, questa Commissione, visti gli articoli normativi richiamati, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.

**Il dispositivo**

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) al Sig. Francesco Paolo Di Martino e quella dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) alla Società Pescina Valle del Giovenco Srl.

**(46) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE BALZAMO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Manfredonia Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ SS MANFREDONIA CALCIO Srl (nota N°. 544/1539pf09-10/SP/blp del 21.7.2010).**

**(45) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE BALZAMO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Manfredonia Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ SS MANFREDONIA CALCIO Srl (nota N°. 547/1549pf09-10/SP/blp del 21.7.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti di deferimento indicati in epigrafe, letti gli atti, previa riunione dei procedimenti per connessione soggettiva; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione cumulativa dell'inibizione di mesi 3 (tre) in danno del Sig. Balzamo e

dell'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) per la SS Manfredonia Calcio Srl, osserva quanto segue:

### **Il deferimento**

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti indicati in epigrafe per rispondere, rispettivamente:

- il primo della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. A), paragrafi V e VI delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti a tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali, e la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009, nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

Le circostanze addebitate al Rappresentante legale, Sig. Balzamo, risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente che non sono stati documentati, nei termini normativamente fissati, gli adempimenti per cui è contestazione.

Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società SS Manfredonia Calcio Srl. In merito alla sanzione, questa Commissione, visti gli articoli normativi richiamati, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.

### **Il dispositivo**

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) al Sig. Michele Balzamo e quella dell'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) alla Società SS Manfredonia Calcio Srl.

**(11) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA SONAGLIA (Collaboratore e Legale rappresentante della Società Perugia Calcio Spa) E DELLA SOCIETÀ PERUGIA CALCIO Spa (nota N°. 237/1543pf09-10/SP/blp del 7.7.2010).**

**(12) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA SONAGLIA (Collaboratore e Legale rappresentante della Società Perugia Calcio Spa) E DELLA SOCIETÀ PERUGIA CALCIO Spa (nota N°. 238/1562pf09-10/SP/blp del 7.7.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti di deferimento indicati in epigrafe, letti gli atti previa riunione dei procedimenti per connessione soggettiva; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi 3 (tre) in danno del Sig. Sonaglia e del non luogo a procedere nei confronti della Società Perugia Calcio in conseguenza del provvedimento di revoca dell'affiliazione adottato dalla F.I.G.C. nei confronti della predetta Società con C.U. N°. 7/A dell' 8 luglio 2010; letta altresì la memoria fatta pervenire dal Sig. Sonaglia, osserva quanto segue:

### **Il deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti indicati in epigrafe per rispondere, rispettivamente:

- il primo della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. A), paragrafi V e VI delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti a tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali, e la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009, nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

Le circostanze addebitate al Sig. Sonaglia, risultano incontrovertibilmente provate dalla documentazione in atti, da cui risulta che il medesimo ha ricevuto delega di piena rappresentanza della Società in data 22 febbraio 2010. Il rapporto di immedesimazione organica con la Società, pertanto, appare acclarato ed imponeva al Sonaglia gli adempimenti di che trattasi. In merito alla sanzione, questa Commissione, visti gli articoli normativi richiamati, ritiene congrua quella richiesta dalla Procura federale.

#### **Il dispositivo**

La Commissione Disciplinare Nazionale commina la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) al Sig. Andrea Sonaglia.

Dichiara non doversi procedere nei confronti della Perugia Calcio Spa, in quanto non più soggetta all'Ordinamento federale.

Il Presidente della CDN  
Avv. Salvatore Lo Giudice

**Pubblicato in Roma il giorno 22 settembre 2010.**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete